

OGGETTO: Approvazione convenzione servizio di segreteria tra i comuni di Calamandrana, Fontanile, Maranzana e Cortiglione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nell'ambito delle quali stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO:

- l'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

- l'art 10 (Convenzione di segreteria) del D.P.R. 465/1997, che testualmente dispone:

1. I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell' ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

RILEVATO che:

a) con deliberazione n. 150 del 29/07/1999 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

b) il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27/07/2000, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 1 del D.P.R. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

DATO ATTO che:

- l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

CONSIDERATO che le amministrazioni interessate alla nuova convenzione di segreteria si pongono comunemente il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) migliore gestione dei processi organizzativi;
- b) specifiche e opportune specializzazioni in diversi settori, con complementarietà tra la struttura burocratica dei comuni;
- c) conseguente ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro;
- d) realizzazione di concreta economicità complessiva nell'azione comunale;

ATTESO che la convenzione per la Segreteria unica comunale è una concreta azione per l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili e per una loro più economica gestione;

RICORDATO che questo Comune risulta attualmente privo di Segretario comunale titolare;

DATO ATTO che a seguito di colloqui tra i Sindaci dei Comuni di Calamandrana, Cortiglione, Fontanile e Maranzana si è pervenuti ad un accordo che prevede il convenzionamento per il servizio di Segreteria, ove il Comune di Calamandrana sarà Capo-convenzione;

PRECISATO che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Calamandrana, Cortiglione, Fontanile e Maranzana è classificata come classe IV, in quanto la somma dei rispettivi abitanti non supera i 3.000;

VISTO lo schema di convenzione oggetto della presente deliberazione e dato atto che contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa citata;

RITENUTO di dar corso alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra il Comune di Calamandrana, in qualità di capo convenzione, e i comuni di Cortiglione, Fontanile e Maranzana, ripartendo l'onere a carico dei singoli Comuni nelle seguenti misure:

- 33,33 % al Comune di Calamandrana
- 22,22 % al Comune di Cortiglione
- 27,78 % al Comune di Fontanile
- 16,67 % al Comune di Maranzana

RILEVATO che, per quanto riguarda la spesa, viene assicurato il rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

PRECISATO che gli effetti della nuova convenzione decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, e in particolare l'art. 30, riguardante l'istituto della convenzione, e gli artt. 97 ss., relativi alla figura del segretario comunale e provinciale;

VISTO il D.P.R. 465/1997 e in particolare il citato art. 10;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI 0 E ASTENUTI N. 0
RESI LEGALMENTE DAI 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe IV fra i comuni di Calamandrana, capo convenzione, e di Cortiglione, Fontanile e Maranzana.

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria:

- Avrà la durata di anni tre, con scadenza il 30/9/2025.
- Successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.
- Costituisce una nuova sede di segreteria comunale vacante in quanto tutti i comuni in convenzione non hanno un segretario comunale titolare.
- Diventerà **giuridicamente efficace** solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

la presente deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ISNARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BARBERO Dott. Matteo
